

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
DALLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE
annate 2019/2020 - 2020/2021

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero della neve e trattamento antighiaccio dalle strade comunali o strade di uso pubblico e dalle piazze nel periodo dal 01 Novembre al 31 Marzo dell'anno successivo, oltre ai casi di precipitazioni nevose straordinarie e/o eccezionali che si dovessero verificare in ogni altro momento. Tutte le condizioni di cui al presente capitolato sono valide, indipendentemente dal numero di tronchi per cui si concorre. Nell'ambito del capitolato la figura di "Appaltatore" è riferita all'impresa aggiudicataria.

I lavori di sgombero neve consistono nella spalatura neve e spargimento sale del territorio comunale, suddiviso in tre distinte zone:

Zona A: Pavana – Caviana – Sambuca – Posola – San Pellegrino: percorso medio km. 25 necessarie n. 2 macchine operatrici per spalatura neve e n.1 mezzo per trattamento antighiaccio;

Zona B: Treppio Torri percorso medio km. 21 necessarie n. 2 macchine operatrici per spalatura neve e n.1 mezzo per trattamento antighiaccio;

Zona C: Lagacci – Frassignoni percorso medio km. 9 necessarie n. 2 macchina operatrice per spalatura neve e n.1 mezzo per trattamento antighiaccio;

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale presunto, al netto dell'I.V.A., per anno e per ciascun tronco è quantificato in:

€. 15.000,00 (quindicimila)	per la zona A e per ogni annata	CIG: ZEE2A35D56
€. 15.000,00 (quindicimila)	per la zona B e per ogni annata	CIG: Z9B2A35D84
€. 6.000,00 (seimila)	per la zona C e per ogni annata	CIG: ZB52A35DA9

e verrà liquidato come previsto nei successivi articoli del presente capitolato. In considerazione della natura dei servizi, l'Appaltatore si impegna ad effettuare gli interventi necessari, anche in più e/o in meno rispetto all'importo contrattuale senza che la circostanza dia diritto all'Appaltatore di richiedere compensi o prezzi diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. Per il servizio del presente capitolato è applicabile l'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di sgombero neve consiste nella movimentazione della massa di neve che ricopre la carreggiata delle strade e piazze mediante idonei veicoli spartineve, al fine di liberare la stessa carreggiata e consentire il transito dei veicoli.

Il suddetto servizio, a giudizio dei responsabili del Comune, oltre che durante l'emergenza provocata dalle precipitazioni in atto, può essere prolungato per favorire la sicurezza della circolazione, mediante:

- allargamenti della carreggiata transitabile;
- allargamenti in corrispondenza degli accessi laterali, pubblici e privati;
- riduzione dei cumuli di neve sul margine, per migliorare le condizioni di visibilità;
- interventi su strade private ai fini di consentire il soccorso a persone, animali o cose e/o la riattivazione di pubblici servizi indispensabili.

I lavori di trattamento antighiaccio consistono nel servizio preventivo/curativo tramite spargimento di fondenti salini o ghiaino dalla carreggiata delle strade e piazze mediante idonei mezzi meccanici, al fine di evitare la formazione di uno strato di ghiaccio sulla superficie di percorrenza carrabile (azione preventiva) o contrastarne la persistenza (azione curativa) per consentire il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza.

La fornitura del sale e/o ghiaino è a cura dell'Amministrazione comunale.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE

All'aggiudicazione del servizio si procederà con affidamento secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, espresso mediante percentuale unica di ribasso, rispetto all'importo unitario posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. All'aggiudicazione provvederà con proprio provvedimento il Responsabile del Servizio, a seguito di indagine di mercato svolta mediante il sistema e-procurement denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Regione Toscana (START) nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, per consentire la partecipazione agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti.

I mezzi dovranno essere adibiti esclusivamente per il servizio lungo le strade comunali o strade di uso pubblico o le piazze pubbliche e non potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso altri soggetti privati pena la nullità del contratto.

ART. 5 - PERCORRENZE SOGGETTE AL SERVIZIO

Ai fini dell'appalto le zone e i percorsi delle strade comunali o di uso pubblico soggette al servizio di sgombero sono identificate nell'allegato "A" e nell'elenco viabilità oggetto d'intervento specifico per ogni zona.

ART. 6 - VARIAZIONI ALLE PERCORRENZE SOGGETTE ALLO SGOMBERO

L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre varianti in aumento o diminuzione alle percorrenze normali delle zone sopra indicate a seguito di particolari esigenze di servizio, previa comunicazione in forma scritta alla Ditta appaltatrice.

In tal caso la Ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare, sempre a regola d'arte, lo sgombero della neve ed il trattamento antighiaccio anche negli altri tratti di strade comunali o vicinali all'infuori di quelli di cui al percorso aggiudicato, alle stesse condizioni di canone di cui al presente capitolato.

ART. 7 - ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

I veicoli impiegati negli interventi di cui al presente appalto devono essere perfettamente funzionanti, integralmente catenati, trazionati e dichiarati idonei alla circolazione nel loro assetto operativo dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Non sono ammesse macchine agricole ed operatrici prive di idonea cabina di guida, né dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti dalla legge.

Sono compresi nell'offerta gli oneri per i conducenti, il combustibile, l'energia elettrica, il lubrificante, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine. Sono compresi inoltre nell'offerta le quote di assicurazione, ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'impresa. Sono comprese nell'offerta le quote di ricovero dei mezzi e tutte le operazioni di manutenzione del mezzo (riparazioni, ingrassaggi, lavaggio, ecc.).

Infine gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada D. LGS. n. 285 del 30.04.1992 e Regolamento D.P.R. n.495 del 16.12.1992. Inoltre gli stessi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature. Le lame da utilizzarsi per lo sgombero neve saranno del tipo metallico a movimenti idraulici con comandi nella cabina del mezzo.

Sono richiesti i seguenti movimenti:

ROTAZIONE della lama nei due sensi a formare un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve, sia a destra, sia a sinistra.

IMPALATURA ed incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve.

OSCILLAZIONE orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale.

AMMORTIZZAZIONE dell'alerone per evitare danni a manufatti nella eventualità di urti fortuiti.

SOLLEVAMENTO totale dell'attrezzo per gli spostamenti e le manovre.

Ciascun veicolo deve essere attrezzato in modo da assicurare la migliore efficienza d'intervento. I veicoli, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie devono essere in possesso dei documenti attestanti l'omologazione del tipo.

La ditta appaltatrice provvede direttamente al collaudo del mezzo e della lama spartineve, e deve disporre della seguente attrezzatura:

- a) TRATTORE GOMMATO TRAZIONATO POTENZA MINIMA 70 HP
- b) TRATTORE GOMMATO TRAZIONATO POTENZA MASSIMA 150 HP
- c) TRATTORE GOMMATO TRAZIONATO O PALA MECCANICA di ridotte dimensioni per accesso in località con viabilità di larghezza limitata (es. Castello di Treppio, Case Bezzi, Caviana, ecc.)
- d) MEZZO MECCANICO PER TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

Le spese del primo impianto dello spartineve, nonché le spese necessarie per il mantenimento ed il buon funzionamento del medesimo, saranno a totale carico della Ditta appaltatrice.

ART. 8 - PERSONALE DELL'IMPRESA

La ditta deve disporre del personale necessario a garantire l'ottimale gestione del servizio in termini di efficienza e tempestività in rapporto all'intensità del fenomeno atmosferico e tenuto conto che il servizio dovrà essere reso contemporaneamente su tutti i percorsi alla stessa assegnati.

Tutto il personale che la Ditta appaltatrice dovrà assumere per suo conto dovrà essere regolarmente assoggettato alle prescritte assicurazioni assistenziali e previdenziali.

L'onere delle assicurazioni è interamente a carico dell'appaltatore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

L'Appaltatore si impegna ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti; se richiesto dovrà darne prova all'Amministrazione in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di vigilanza, l'Amministrazione provvederà a trattenerne il 20 (venti) % dei pagamenti in acconto ed a saldo, che costituirà garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferme restando le disposizioni di pagamento previste dal presente Capitolato. L'Appaltatore, si impegna ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti di quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

ART. 9 -ASSICURAZIONE DEI MEZZI R.C.A. E RCT/RCO

Tutti i mezzi utilizzati dalla Ditta appaltatrice dovranno essere in regola con le norme assicurative R.C.A. ed inoltre la Ditta dovrà dotarsi di apposita assicurazione R.C.T. per i danni eventualmente arrecati a terzi nello svolgimento del servizio, accettando la responsabilità per tutti i danni che possono derivare per qualunque causa nell'espletamento del servizio medesimo ed impegnandosi ad assumere ogni onere conseguente senza eccezione o limitazione alcuna, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00

R.C.O.

- per sinistro Euro 1.500.000,00
- per persona lesa Euro 1.500.000,00

Tali polizze dovranno essere presentate al Comune prima dell'inizio del servizio. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

ART. 10 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Lo spartineve, di norma, dovrà entrare in azione non appena la neve abbia raggiunto l'altezza minima di cm. 8 (otto) in uno qualunque dei punti del tronco da sgombrare e si fermerà quando l'altezza della neve sia inferiore alla minima (coltre nevosa residua non superiore, in media, a cm 3) salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Lo spartineve ed il relativo mezzo di locomozione dovranno essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto.

Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno, operazione da ripetersi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Lo sgombero sarà valutato in base alle ore effettivamente lavorate. La larghezza della sezione sgomberata dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale. Nel primo sgombero (andata e ritorno) essa non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa fra i cigli della banchina, o fra i segnapordi collocati sulle medesime. Negli sgomberi successivi ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva, la sezione sgomberata potrà essere proporzionalmente più stretta, e potrà essere ridotta soltanto in presenza di ostacoli permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata. L'ordine di partenza dello spartineve dovrà essere dato telefonicamente dal preposto designato dall'Amministrazione, laddove quest'ultimo sia in servizio. Nel caso in cui il preposto non sia in servizio, l'appaltatore, dopo aver constatato la necessità di effettuare il servizio, ha l'obbligo di preavvisare il preposto via sms per comunicare l'inizio di esecuzione del servizio.

Il servizio di sgombero neve lungo le strade, dovrà essere eseguito di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi (festivi), ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano per eliminare i pericoli e quindi garantire in ogni momento la sicurezza e la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

L'operazione di salatura meccanizzata dovrà effettuarsi tramite spargimento, lungo le carreggiate stradali di pertinenza pubblica, dei fondenti salini contenuti negli appositi dosatori (tramogge) installati a bordo degli automezzi. Per una maggiore efficacia dell'intervento di contrasto alla formazione di strati di ghiaccio sulle superfici viabili, le operazioni di salatura dovranno iniziare ed essere terminate con adeguato anticipo sul verificarsi delle condizioni atmosferiche critiche, in modo da consentire al materiale salino di attivare la propria azione fondente (trattamento "preventivo"). Lo spargimento del fondente dovrà essere eseguito in maniera quanto più omogenea e con un angolo di apertura di almeno 180° dietro il mezzo. Il dosaggio dovrà avvenire in misura controllata, secondo le quantità minime di 30 g/mq per trattamento preventivo, 50 g/mq per trattamento curativo, tramite apposito sistema di regolazione della capacità di spargimento, comandato da cabina di guida. L'appaltatore è tenuto a svolgere le attività di salatura finché risulti necessario per il contrasto alla formazione di gelate sulle aree di competenza, senza dar luogo a sprechi di materiale fondente o accumuli disomogenei dello stesso al suolo.

L'ordine di partenza del mezzo spargisale dovrà essere dato telefonicamente dal preposto designato dall'Amministrazione nel caso di trattamento preventivo. In caso di trattamento curativo, l'ordine di partenza del mezzo spargisale dovrà essere dato telefonicamente dal preposto designato dall'Amministrazione, laddove quest'ultimo sia in servizio. Nel caso in cui il preposto non sia in servizio, l'appaltatore, dopo aver constatato la necessità di effettuare il servizio, ha l'obbligo di preavvisare il preposto via sms per comunicare l'inizio di esecuzione del servizio.

La fornitura del sale e/ ghiaino è a cura dell'Amministrazione che provvederà a consegnarlo all'appaltatore nei luoghi di ricovero dei mezzi spargisale individuati in base all'art.12 del presente CSA.

Su specifica richiesta del Comune in caso di particolari necessità, l'appaltatore è obbligato ad effettuare il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio ed impiegare temporaneamente i mezzi operativi nelle zone limitrofe all'area oggetto del proprio servizio, in aiuto ove ve ne sia la necessità. La Ditta, nello svolgimento del servizio, dovrà adottare ogni cautela per salvaguardare l'integrità di manufatti stradali esistenti (botole di pozzetti, griglie metalliche, canali di scolo prefabbricati, ecc.).

Sullo stesso mezzo potrà prendere posto il Personale del Comune addetto al controllo.

Per tutte le lavorazioni e forniture, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che impartirà l'Ufficio Tecnico Comunale, intendendosi per questo l'insieme dei Tecnici e Sorveglianti Stradali del Comune preposti al servizio di manutenzione stradale.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, il Comune potrà provvedere

direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese, oltre all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Durante la validità dell'appalto, per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione e fornitura che forma oggetto del presente Capitolato è assolutamente vietato all'Appaltatore ricorrere all'impiego di personale dipendente del Comune o impiegato presso l'ente in qualsivoglia forma.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice si impegna a svolgere il servizio secondo i percorsi e le modalità stabilite nel presente capitolato. Lo sgombero della neve dalle strade indicate nel percorso assegnato è di esclusiva pertinenza della Ditta appaltatrice salvo, in casi particolari, venga effettuato direttamente da mezzi e personale del Comune.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo, nel periodo della durata dell'appalto, di tenersi pronta all'effettuazione del servizio di sgombero neve con mezzi e personale idonei. Il mezzo sarà predisposto tempestivamente e pronto ad entrare in funzione non appena necessario e senza alcun ritardo.

La Ditta appaltatrice deve iniziare le operazioni di sgombero neve esclusivamente su ordine impartito dal personale comunale incaricato, e deve garantire l'intervento dei veicoli operativi entro trenta minuti dal suddetto ordine. A tal fine, deve assicurare la reperibilità continua nell'arco dell'intera giornata e per tutto il periodo di validità dell'appalto, di un rappresentante della Ditta ad un predefinito numero telefonico. Il numero di telefono del personale reperibile deve essere formalmente comunicato ai responsabili del Comune, tanto all'inizio dell'appalto che in occasione di ogni cambiamento.

Lo sgombero delle neve dalle strade e dalle piazze dovrà essere eseguito con priorità alle strade di maggior traffico ed ai luoghi in cui siano ubicate scuole e strutture di pubblico servizio.

Quando la nevicata ha inizio durante le ore notturne, si dovrà dare inizio al servizio nel corso della notte, anche senza il preventivo assenso del preposto del Comune, previa comunicazione via sms.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve a regola d'arte, per il percorso aggiudicato, durante tutto l'inverno e di garantire in qualsiasi momento il transito libero. Lo sgombero non effettuato come da prescrizioni, dovrà essere ripetuto senza alcun compenso per l'ulteriore lavoro eseguito.

In particolare, relativamente alla zona "A" in località Pavana, visto il perdurare della situazione di notevole disagio dovuta all'interruzione della strada statale 64 che ha deviato il traffico sulla strada comunale residenziale denominata "Panoramica", e ravvisata la situazione di pericolo in caso di neve e di ghiaccio in quanto la strada comunale è stretta ed in molti punti ripida, non idonea a sostenere il traffico veicolare che prima transitava sulla Strada Statale, lo sgombero della neve e lo spargimento del sale in detta strada assume carattere prioritario. Pertanto sono richiesti interventi ripetuti e tempestivi al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

Art. 12 - TRASFERIMENTO AL DOMICILIO DEI VEICOLI

Al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, gli automezzi e le attrezzature previste per ciascuna tratta indicata nell'allegato "A" dovranno essere parcheggiate in assetto operativo, per il periodo 1° novembre - 31 marzo a non più di km. 5,000 dall'inizio del tronco da spalare ed i tempi di intervento non dovranno superare i 30 minuti dal momento in cui il Preposto ordina l'inizio dell'intervento. Eventuali ritardi verranno annotati dal responsabile e potranno costituire motivazione di sanzione nei confronti della ditta appaltatrice, come indicato ai successivi articoli.

Nell'ambito delle operazioni di sgombero neve non verrà corrisposto alcun compenso per il raggiungimento del luogo di inizio tratta: ciò vale per qualsiasi tipo di veicolo.

Nel caso di interventi in zone non aggiudicate (eventi nevosi eccezionali) il viaggio di trasferimento alla zona dove è richiesto l'intervento verrà compensato considerando il tempo necessario a percorrere la distanza più breve tra il luogo di domicilio del veicolo e la strada più vicina della zona oggetto dell'intervento, con esclusione di soste o itinerari diversi da quello più breve, applicando alle tariffe previste per il veicolo con spartineve una riduzione del 25%, in quanto mezzo non in azione (con lama alzata).

Art. 13 - DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO SATELLITARE

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli in azione il Comune si riserva di utilizzare un sistema di monitoraggio satellitare dei veicoli impiegati per lo sgombero neve e per il trattamento antighiaccio. L'appaltatore sarà obbligato a far installare sui propri veicoli l'apposito dispositivo di monitoraggio satellitare, fornito dal Comune, e si assume l'onere per la tenuta in efficienza dell'impianto che verrà consegnato in comodato.

Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione, il dispositivo di monitoraggio satellitare dovrà essere mantenuto funzionante con continuità, durante il periodo di validità dell'appalto. Il Sistema rileverà la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade pubbliche.

I dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile delle attività dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro, ai chilometri percorsi e al funzionamento delle attrezzature in monitoraggio. I dati riportati nei suddetti rapporti di sintesi, unitamente alle rilevazioni quali-quantitative del personale del Comune, costituiranno valori di riferimento per la contabilità dei lavori.

L'appaltatore, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad accettare l'installazione dell'impianto, anche ai sensi della Legge della Privacy e del Reg. UE 679/2016.

ART. 14 - SORVEGLIANZA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'inizio del servizio verrà comunicato all'appaltatore dal preposto con le modalità di cui all'art.10 del presente CSA.
Il nominativo ed il recapito telefonico del preposto verrà comunicato dall'Ufficio Tecnico prima di ogni stagione invernale.
L'Amministrazione disporrà controlli sull'esecuzione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, ed il personale comunale potrà impartire disposizioni affinché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi.
Al termine del servizio, le ore effettuate verranno computate mediante l'emissione di appositi report dedotti dai rilevamenti dei dispositivi di localizzazione (GPS), in duplice copia, firmati dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, a riprova del lavoro eseguito. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare all'Appaltatore i dati rilevati entro gg.7 dalla conclusione dell'evento per consentirne il controllo e segnalare eventuali differenze.
Qualora l'Amministrazione Comunale non ottenesse la disponibilità dei dispositivi di localizzazione (GPS), la rilevazione delle ore di effettivo servizio, verrà effettuata su rapporti scritti prodotti dal preposto della Ditta aggiudicataria.

ART. 15 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di anni due a partire dalla data di assegnazione del servizio (stagioni invernali 2019-2020, 2020-2021).
Il servizio verrà svolto nel periodo dal 01 novembre al 31 marzo dell'anno successivo. Nei casi di nevicate straordinarie al di fuori del periodo contrattuale, o nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'Amministrazione potrà richiedere l'intervento delle Ditte appaltatrici per le operazioni di sgombero neve, dietro corresponsione del compenso orario di cui al presente capitolato.
Il recesso dal contratto da parte della Ditta appaltatrice prima della scadenza annuale comporterà una penale di €. 2.000,00, ad eccezione di cause di forza maggiore che dovranno essere motivate e l'accoglimento verrà valutato dalla Giunta Comunale.
E' data facoltà alla Ditta, dopo il primo anno, di svincolarsi dall'impegno per l'anno successivo dando preavviso scritto entro e non oltre la data del 30 giugno. Il preavviso dato dopo tale data comporterà comunque l'applicazione della penale di cui sopra o di parte di essa.

ART. 16 - CORRISPETTIVO

I prezzi in economia ed il compenso sono stati determinati valutando tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore, comprese le spese generali, l'alea e l'utile di impresa. Pertanto si intendono comprensivi di tutto quello che occorre per lo sgombero della neve, secondo le prescrizioni del presente Capitolato e secondo le istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Alla ditta appaltatrice verrà corrisposto per l'esecuzione del servizio con il mezzo operativo indicato nel presente capitolato, attrezzato in proprio, un compenso orario per ogni ora di effettivo lavoro fissato in **€. 58,00 esclusa I.V.A.**

Sono esclusi i periodi di sosta per guasti al mezzo, per il rifornimento, per il raggiungimento del tratto da sgomberare dalla neve. Sarà inoltre corrisposto, a titolo di quota fissa, da pagarsi anche nel caso non si verificassero nevicate, per ogni periodo annuale (cioè dal 1° novembre al 31 marzo successivo), un compenso forfettario a corpo annuo

di €. 1.000,00 esclusa I.V.A. per ogni mezzo utilizzato di cui all'art. 7 lettere a) e b) del presente capitolato, in particolare:

1. Costi relativi all'installazione e alla disinstallazione del sistema di monitoraggio satellitare, fornito dal Comune, sui veicoli impiegati per lo sgombero neve e trattamento antighiaccio;
2. cura del sistema di monitoraggio satellitare dei veicoli impiegati per lo sgombero neve e trattamento antighiaccio;
3. l'approntamento delle attrezzature dello sgombraneve e delle catene da neve;
4. il montaggio e lo smontaggio delle suddette sui veicoli;
5. il montaggio e lo smontaggio dei dispositivi di segnalazione luminosa e d'ingombro previsti dal Codice della Strada;

non verrà corrisposto alcun compenso per fermo macchina, per i mezzi di cui all'art. 7 lettera c) e d);

Gli importi come sopra definiti sono fissi ed invariabili in quanto il D.L06/07/2012 n. 95 ha abolito la possibilità di adeguare automaticamente i prezzi, per ciascun periodo di svolgimento del servizio, alle variazioni degli indici ISTAT.

Non sono previste revisioni prezzi in corso d'esercizio.

ART. 17 - PAGAMENTO DEL CANONE, TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il canone da corrispondere alla Ditta appaltatrice verrà pagato dal Comune in unica soluzione al termine della stagione invernale e comunque di regola non oltre il mese di giugno. Dal pagamento saranno detratte le eventuali penalità contemplate nel presente capitolato e le eventuali spese sostenute dal Comune per conto della Ditta appaltatrice.

Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (SMARTCIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

La Ditta appaltatrice non potrà cedere o subappaltare il servizio né direttamente né in forma occulta, pena la immediata risoluzione del contratto, la sospensione del pagamento delle rate in scadenza ed il risarcimento dei danni dovuti.

ART. 19 - COSTITUZIONE IN MORA

In caso di inadempienze nella conduzione dell'appalto, la Ditta appaltatrice sarà costituita in mora motivata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e richiamata agli adempimenti contrattuali.

ART. 20 - PENALITÀ, REVOCA DELL'APPALTO

In caso di mancata comunicazione del cambio di numero telefonico, entro cinque giorni dall'attivazione, verrà applicata una penale pari ad €. 50,00.

In caso di ritardata partenza, dopo la comunicazione del personale preposto, la Ditta appaltatrice è passibile di una penale quantificata in €. 100,00 per ogni ora di ritardo fino ad un massimo di ore 6; oltre le 6 ore di ritardo è facoltà del Comune revocare il servizio alla ditta inadempiente. Nel caso di rottura del mezzo o impossibilità dell'operatore per grave malattia e risultante da adeguata documentazione probatoria, purché queste siano comunicate tempestivamente all'Ufficio Tecnico, la penale suddetta non verrà applicata.

Nel caso in cui l'appaltatore utilizzi per l'espletamento del servizio dei mezzi non autorizzati dal Comune, verrà applicata una penale di 100 € per ogni macchina operatrice non autorizzata.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere alla segnalazione di ogni impianto GPS non funzionante con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre il giorno successivo dalla data in cui è avvenuto il guasto, rilevabile dai report giornalieri, restando inteso a tale proposito che in caso di ritardata segnalazione verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni rilevatore GPS.

Nel caso in cui venisse riscontrata una manomissione volontaria del sistema di rilevamento satellitare GPS verrà applicata una penale di 500 € per ogni impianto manomesso. In quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva il diritto alla risoluzione del contratto costituendo il fatto giusta causa.

Il pagamento delle penali non esime l'Appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette penali sono cumulabili. In caso di gravi inadempienze in numero superiore a 3 che saranno contestate con apposito Ordine di Servizio, si procederà per "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto" e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui al D.Lgs 50/2016 per la rescissione in danno del Contratto.

Possono altresì essere motivo di risoluzione del contratto l'utilizzo di mezzi privi delle regolari omologazioni, accertate irregolarità previdenziali, assistenziali e assicurative, il mancato rispetto delle norme di sicurezza, o quando il totale delle penali (riferite all'annualità in corso) applicate supera la somma di €. 1.500,00. La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile qualora, nel corso della stagione invernale, non effettui per qualsiasi motivo lo sgombero della neve, oppure lo effettui solo in parte, rimanendo la strada bloccata al traffico. L'Amministrazione può provvedere direttamente ad eseguire lo sgombero, con addebito dei relativi costi alla Ditta appaltatrice inadempiente. In caso di interruzione del servizio oltre il periodo previsto nei comma precedenti, la Giunta Comunale potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e l'affidamento ad una Ditta diversa. L'eventuale maggiore spesa verrà addebitata alla Ditta appaltatrice inadempiente.

Per la revoca dell'appalto, per gravi inadempienze contrattuali accertate da parte della Amministrazione, si conviene l'esclusione di ogni forma legale, stabilendo le parti che il contratto si intende risolto con preavviso di un mese notificato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Ditta appaltatrice dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica del preavviso. In caso di anticipata risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto alla liquidazione dei servizi al momento prestati e regolarmente eseguiti, con esclusione di qualsiasi altro compenso di cui all'Art. 345 del R.D. 20/03/1865 n.2248. All. F, detratti i servizi prestati d'ufficio ed i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

ART. 21 - CONTROVERSIE FRA LE PARTI

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune ed appaltatore in ordine all'esecuzione del presente appalto il foro competente è quello di Pistoia.

ART. 22 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

A tutti gli effetti del presente appalto, l'Impresa elegge domicilio presso la Segreteria del Comune di Sambuca Pistoiese.

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del presente capitolato-contratto, copie, bolli, diritti di segreteria, ecc., sono a completo carico dell'Appaltatore.

La registrazione del contratto, stipulato in forma di scrittura privata, è prevista in caso d'uso con onere a carico della parte richiedente.